



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FOSSACESIA – ROCCA SAN GIOVANNI – SANTA MARIA IMBARO – BOMBA

- PROVINCIA DI CHIETI -

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PROCEDURA DI ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE DI "ASMEL CONSORTILE S. C. A R.L."

(art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)

L'art. 5 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. disciplina la procedura per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

In particolare, la norma sopra richiamata, al comma 2, specifica che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche mediante aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, lo schema dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite sia sottoposto a forme di consultazione pubblica.

Pertanto, si rende noto che è stato predisposto lo schema di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 – ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' "ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L." DA PARTE DELLA "C.U.C. FOSSACESIA, ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO, BOMBA" per le finalità ivi Indicate.

Lo schema di deliberazione è consultabile sul sito istituzionale, sull'albo pretorio on line e in "Amministrazione Trasparente", sezione "Enti controllati" sottosezione "Società partecipate" degli Enti intestati.

Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese, associazioni datoriali, stakeholders, etc.) possono presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione in pubblicazione che dovranno pervenire **entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione del presente documento** con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta all' Ufficio protocollo di uno dei Comuni, negli orari di apertura al pubblico;
- mediante servizio postale agli indirizzi di uno dei Comuni, ed in tal caso ha validità unicamente la data di protocollazione agli atti del relativo comune del documento trasmesso;
- mediante posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi istituzionali PEC di uno dei Comuni, reperibili sui relativi siti istituzionali,

e dovranno recare il seguente oggetto:

"CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016 PER L'ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE DI ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L."

Fossacesia, lì 15.10.2018

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(Ing. Silvana Sgariglia)



OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50. ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' "ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L." DA PARTE DELLA "C.U.C. FOSSACESIA, ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO, BOMBA" .

IL PROPONENTE

RICORDATO che l'art. 37 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 nel testo in vigore, prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia, fermo restando le facoltà previste al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del medesimo art. 37, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

RICORDATO, altresì, che, previa deliberazione in merito da parte dei rispettivi Consigli comunali:

- in data 22/12/2015 è stata formalmente stipulata la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni di Fossacesia, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza (CUC);
- con successiva sottoscrizione della detta convenzione in data 06/07/2017, anche il Comune di Bomba richiedente, ha aderito alla predetta CUC;
- la CUC è costituita presso il Comune di Fossacesia, a norma dell'art. 1, comma 5 della citata convenzione, è operativa e svolge ivi regolarmente le proprie funzioni con buon andamento e buon esito;

VISTI gli artt. 37, 38 e 216, commi 9 e 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

DATO ATTO che, previa decisione espressa dalla Conferenza dei Sindaci della C.U.C. sopra detta con verbale n. 05 dell'11.10.2018:

- con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, e per quanto riguarda Fossacesia, con deliberazione del Consiglio comunale di Fossacesia n. ____ del _____, è stato deciso di aderire all'Associazione ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) senza scopo di lucro con sede in Gallarate, quale Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Rocca San Giovanni e Bomba, giusta convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sottoscritta in data 22/12/2015 e in data 06/07/2017;
- è apprezzabile sui servizi di committenza l'esperienza di ASMEL, associazione che favorisce un capillare processo di innovazione e di trasparenza per le Amministrazioni locali presenti su tutto il territorio nazionale, fornendo ai propri servizi importanti ed utili come: l'Albo Fornitori e Professionisti On Line, il MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale, l'Albo Esperti PA, l'archivio digitale Gare e Contratti, il Servizio trasmissione file xml per Anac, il software APP anticorruzione, il supporto obblighi informativi per ANAC;

- ASMEL ha promosso la Costituzione di "ASMEL Consortile s.c. a r.l.", il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di "ASMEL Consortile s.c.ar.l." del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- "ASMEL Consortile s.c. a r.l." opera, quindi, secondo il modello dell' in house providing, infatti:
 - a) Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi (art. 5 comma 3 dello Statuto);
 - b) oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci (art. 2 comma 8 dello Statuto);
 - c) i soci esercitano sulla società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016;
- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061-Racc. n. 2.997, ha deliberato: «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all'Anac con Codice AUSA 0000355333;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.";

VISTO l' art. 4 comma 2 del citato D. Lgs. n. 175/2016 nel testo in vigore, che stabilisce quali sono in via esclusiva le attività per il cui svolgimento è possibile acquisire partecipazioni in società, tra cui, alla lettera e) servizi di committenza, ivi incluse **le attività di committenza ausiliarie**, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per "Attività di committenza ausiliarie" si intendono le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

RICORDATO che, dal 18/10/2018 entra in vigore l'obbligo stabilito dall'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di svolgere le procedure di affidamento esclusivamente in modalità telematica attraverso piattaforma di e-procurement e che la C.U.C. di che trattasi, pure dotata di una struttura organizzativa efficiente, è al momento sprovvista di adeguata soluzione tecnologica atta ad assicurare gli obblighi sopra ricordati;

VISTO che Asmel Consortile s.c. a r.l. consente alle Centrali di Committenza sovra comunali socie, di operare senza oneri attraverso la piattaforma per le gare online WWW.ASMECOMM.IT ed ha elaborato, a tal uopo, un Protocollo operativo per l'uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm;

EVIDENZIATO che tramite l'adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. la Centrale di Committenza in capo alla C.U.C. Fossacesia Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Bomba non perde alcuna prerogativa ma si avvale dei servizi di supporto della società stessa, tra cui quello relativo alla piattaforma per le gare online di cui sopra e che, pertanto, la C.U.C., può assumere in maniera idonea lo status di socio di ASMEL Consortile s.c. a r.l. tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

VSTO che la Conferenza dei Sindaci della C.U.C. sopra detta, con verbale n. 05 dell'11.10.2018, ha approvato la decisione di acquistare la qualità di socio ASMEL Consortile s.c. a r.l. senza perdere le prerogative di Centrale di Committenza, ma per avvalersi dei servizi di supporto della società stessa;

RICHIAMATO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato "Oneri di motivazione analitica" che testualmente dispone :

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

DATO ATTO che le ragioni e le finalità di adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. sono connesse all'attuazione degli obblighi di legge in materia di centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente e comunque ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione prima riportata; sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l'acquisto di quote di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi oltre il costo per l'acquisto delle quote parametrato al numero di abitanti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016, a norma del quale "Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate", la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata all'albo pretorio on line, sul sito e sulle sezioni Amministrazione trasparente, sotto sezione Enti partecipati dei Comuni aderenti alla C.U.C., Fossacesia, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Bomba, per 10 giorni giusto avviso del Responsabile della C.U.C. prot. n. _____ del _____;

ESAMINATI i seguenti atti allegati al presente quale parte integrante e sostanziale:

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l;
- il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. società in house dei Comuni soci;
- lo schema di Protocollo operativo per l'uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

PROPONE

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di aderire alla società in house "ASMEL Consortile s.c. a r.l.", con sede in Gallarate, alla Via Carlo Cattaneo n. 9, quale Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Bomba, avente per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - assicurando ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico;
3. di approvare:
 - lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l,
 - il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. società in house dei Comuni soci,
 - lo schema di Protocollo operativo per l'uso autonomo e totalmente gratuito della piattaforma Asmecomm,

tutti allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che attraverso l'adesione ad "ASMEL consortile s.c. a r.l." la C.U.C. di che trattasi non perde le sue prerogative di centrale di committenza, ma si avvale dei servizi di supporto della società;

5. di dare atto che la quota di partecipazione alla società "ASMEL consortile s.c. a r.l." è determinata dal numero di abitanti al 31.12.2017 dei Comuni facenti parte della gestione associata aderente, pari a n. 11.489, moltiplicata per € 0,015 e, quindi, è pari a complessivi € 172,34;
6. di dare che il Responsabile della C.U.C. aderente è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusi gli adempimenti necessari per il versamento all'ASMEL della quota di partecipazione, secondo le modalità indicate, dando atto che tale spesa graverà sulle risorse finanziarie della gestione associata disponibili a tal fine;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 5 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016 e all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCOM);
8. di pubblicare la presente deliberazione su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Enti controllati" sottosezione "Società partecipate".

IL PROPONENTE

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'USO AUTONOMO DEI SERVIZI DI E- PROCUREMENT FORNITI DALLA PIATTAFORMA ASMECOMM

Tra

La centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Michele Iuliano, munito dei poteri di rappresentanza, di seguito ASMEL Consortile

E

Inserire nome dell'Ente _____ con sede in _____, Via _____ n. __, in persona del legale rappresentante Dott. _____, di seguito Ente

VISTI

l'articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

l'articolo 41 comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza). "È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58";

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

PREMESSO

- che la Centrale Asmel Consortile è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata ASMECOMM che prevede, fra l'altro, la possibilità per i Soci di effettuare procedure di gara autonomamente con modalità telematiche;

- che l'Ente in qualità di socio Asmel Consortile, intende utilizzare la piattaforma telematica ASMECOMM per l'espletamento di proprie gare in maniera informatizzata;

Le Parti, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo,

GLI ENTI SOPRAINDICATI STABILISCONO UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE COME DI SEGUITO DISCIPLINATA

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente accordo disciplina l'utilizzo da parte dell'Ente della piattaforma telematica Asmecommm per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e di lavori anche sopra soglia.

2. Resta ferma la possibilità per l'Ente di richiedere eventuali servizi aggiuntivi di committenza, a integrazione e supporto di quelli già posseduti secondo le modalità operative di cui al Vademecum dei servizi di committenza Asmecomm.

Articolo 2 - Ruoli e responsabilità

1. L'Ente che intende, con proprio RUP e con proprio Ufficio Gare, utilizzare la piattaforma ASMECOMM, autonomamente e senza imputazioni di corrispettivo per i servizi di committenza, provvede a:
 - a) richiedere la profilazione dell'utente "master" al fine di aprire nuovi profili e indire autonomamente gare sulla piattaforma;
 - b) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 - c) gestire la procedura di gara e l'ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;
 - d) gestire l'aggiudicazione della gara e gli adempimenti successivi.
 - e) Inviare gli atti a cura del Rup alla mail albopretorio@asmecomm.it per la pubblicazione nella Sezione "Procedure in Corso" e successivamente, al termine della procedura per la pubblicazione nella Sezione "Esiti procedure di gara".
2. Ogni onere e responsabilità, relativa alla gestione della gara e alla stipula e all'esecuzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell'Ente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per eventuali contenziosi, gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.
3. L'Ente utilizza la piattaforma applicando la normativa vigente sui contratti pubblici e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. ASMEL Consortile, provvede a:
 - a) rendere accessibili al personale dell'Ente le funzionalità per l'indizione, gestione e aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica in maniera telematica senza alcuna imputazione di costi (ai sensi dell'art 41, comma 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
 - b) adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi evento dannoso per l'Ente;
 - c) rendere accessibili al personale dell'Ente i video-tutorial di utilizzo della piattaforma;
 - d) fornire l'eventuale supporto tecnico alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso il N. Verde indicato sul sito www.asmecomm.it;
 - e) pubblicare in apposita sezione del sito www.asmecomm.it la documentazione di gara caricata a sistema dall'Ente.
5. In presenza di gravi inadempienze o irregolarità, Asmel Consortile si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento il servizio, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta; durante tale sospensione, non sarà possibile utilizzare la piattaforma.

Articolo 3 - Esonero di responsabilità

1. ASMEL Consortile non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo della stessa.
2. Pertanto ASMEL Consortile è tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Ente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall'utilizzo della piattaforma.
3. L'Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella documentazione di gara che verrà resa disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è ASMEL Consortile, con sede in Gallarate, Via Carlo Cattaneo,9, CAP 21013.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2020.
2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all'altra Parte della volontà di risoluzione.

Lì _____

Per l'Ente

Per ASMEL Consortile
L'Amministratore Unico
Dott. Michele Iuliano

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE SCARL

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l - attraverso lo strumento del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

Per controllo analogo congiunto si intendono le attività di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero le attività di vigilanza e controllo analoghe a quelle svolte istituzionalmente dall'ente riguardo alle attività dei propri uffici.

Sarà pertanto possibile esercitare una influenza determinante sia in sede di indirizzo, allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire e sia in sede di verifica dell'attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la gestione della società.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nello statuto, nel presente Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentano il governo della società da parte dei soci; in particolare, esso si intende esercitato mediante il diretto e concreto coinvolgimento della Giunta per il Controllo Analogo Congiunto, di cui al successivo articolo 2, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

1. Il controllo preventivo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

2. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente ricevono dalla società aggiornamenti e notizie, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

3. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta alla Giunta e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dalla Giunta. Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art. 2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci possono altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando che le azioni dell'amministratore unico siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 2

ISTITUZIONE

E' istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo congiunto dell'attività della società.

Essa svolge le attività di cui all'art.1, in nome e per conto dei Soci che rappresentano ed a beneficio anche dei Soci che intendono esercitare singolarmente detto controllo rendendo ad essi disponibile la documentazione dell'attività svolta. Il controllo esercitato da questi ultimi non deve risultare in ogni caso ridondante rispetto a quello esercitato dalla Giunta al fine di

non determinare un eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società.

Art. 3

Composizione

La Giunta per il controllo analogo è composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce altresì il soggetto che rivestirà la carica di presidente della stessa ed il compenso ad essi attribuito, anche in considerazione del lavoro da essi svolto a beneficio della totalità dei Soci. Ai componenti la Giunta spetta altresì il rimborso delle spese.

Art. 4

Durata

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di rinuncia, dimissioni dall'incarico o decesso di un componente della Giunta, i soci dovranno provvedere il prima possibile alla ricostituzione della totalità della Giunta.

Art. 5

Attività della Giunta

La Giunta:

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'amministratore unico.

Monitora periodicamente attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o audizione dell'amministratore unico lo stato di attuazione delle attività gestionali.

Accerta in via successiva che l'attività svolta dall'amministratore unico sia stata posta in essere in conformità alle le direttive impartite.

Rende disponibili sul sito della Società, in forma riservata ai Soci, i verbali e le deliberazioni delle proprie riunioni.

Presenta al termine dell'anno di mandato, un'apposita relazione in ordine all'attività svolta.

Art. 6

Funzionamento

La Giunta si riunirà, ogni qualvolta venga richiesto da uno dei suoi componenti, anche in videoconferenza, per la valutazione dell'attività posta in essere dall'amministratore unico. A tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. La Giunta avrà la possibilità di accedere agli atti dell'amministratore unico in qualsiasi momento, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili. La consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci. La Giunta redigerà per ciascuna riunione un apposito verbale, nell'ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull'attività dell'amministratore unico e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive all'amministratore unico perché vi provveda.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata:

"ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l."

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie.
- e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
- f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti;

Assicura inoltre agli enti;

g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;

h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;

i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili.

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opera in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

La società opera secondo il modello dell'"in house providing"; in particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI-RECESSO

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche

non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' riconosciuto all'ente socio, il diritto di recedere dalla partecipazione al capitale sociale, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 2473 cc.

TITOLO III

DECISIONI E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano alme-

no un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'amministratore unico anche fuori della sede sociale purché nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico e il sindaco, se nominato, e tutti sono informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se l'amministratore unico o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea compete all'amministratore unico.

Qualora l'amministratore unico non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è con-

servata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

Le decisioni strategiche ed operative della Società sono distinte su due livelli:

1. L'amministrazione affidata ad un amministratore unico, nominato dall'Assemblea e scelto anche tra i non soci, nell'ambito di un elenco predisposto da ASMEL Associazione. I poteri dell'amministratore unico sono quelli di cui al successivo articolo 14.

2. L'esercizio del controllo analogo congiunto affidato a tutti i Soci ed effettuato attraverso la Giunta per il controllo analogo congiunto, composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'amministratore unico intrattiene un rapporto di collabora-

zione parasubordinato e la sua attività è sottoposta all'attività di indirizzo e controllo analogo di cui al punto 2, esercitata nel rispetto di apposito Regolamento approvato dai Soci. All'amministratore unico ed ai delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea e:

- sono rieleggibili;
- restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I tre delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle riunioni cui obbligatoriamente dovrà partecipare l'amministratore unico.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto anche al sindaco, se nominato, con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'amministratore unico non ha diritto di voto.

Le deliberazioni devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei.

Articolo 14

In considerazione della configurazione di società in house, i poteri dell'amministratore unico sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto.

Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi; a tal fine, a mero titolo esemplificativo potrà:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procurato-

ri e periti;

- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

L'amministratore unico ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'amministratore unico.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

Il sindaco unico può altresì svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società non decida di provvedere alla nomina di detto Organo.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Articolo 18

I Soci approvano eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 20

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 21

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni.